

COMUNE di SANTA TERESA GALLURA



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DI “LA RENA BIANCA”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 26/05/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. ____ del _____

Indica

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Individuazione e delimitazione del compendio

CAPO II – Prescrizioni per la tutela della Biodiversità del compendio “Spiaggia La Rena Bianca”

Art. 4 Tutela della biodiversità

CAPO III- Prescrizioni per la disciplina della fruizione e sicurezza degli utenti nel compendio “Spiaggia La Rena Bianca”

Art. 5 Divieti

Art. 6 Prescrizioni per la corretta fruizione del compendio

CAPO IV – Modalità di applicazione

Art. 7 Adempimenti

Art. 8 Protocollo di collaborazione con gli operatori

Art. 9 Altre misure di tutela e valorizzazione

Art. 10 Monitoraggio

CAPO V - Sanzioni

Art. 11 Soggetti incaricati dei controlli

Art. 12 Tipologia ed entità delle sanzioni

Art.13 Procedimento sanzionatorio

CAPO VI – Disposizioni transitorie

Art.14 Numero chiuso

CAPO VII – Disposizioni finali

Art.15 Entrata in vigore del Regolamento



CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha come finalità la tutela ambientale e paesaggistica della spiaggia di “La Rena Bianca”, la disciplina per la sua fruizione, la promozione di interventi di sostenibilità ambientale ed di sicurezza degli utenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall’Ordinanza balneare di disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, annualmente adottata dalla Regione Sardegna e dall’Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di La Maddalena e inoltre dal Decreto Istitutivo del 17 maggio 2018, il regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Capo Testa – Punta Falcone” (in fase di redazione), nonché dal disciplinare provvisorio annuale che, costituiscono le misure di conservazione ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, la disciplina per la sua fruizione, la promozione di interventi di sostenibilità ambientale e sicurezza degli utenti.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in coerenza con le norme legislative e regolamentari ove non in contrasto con quelle stabilite.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 2 Definizioni

- a) “accesso”, l’ingresso, da terra e da mare, all’interno del compendio Spiaggia la Rena Bianca” da parte degli utenti al solo scopo di raggiungere la spiaggia per attività turistico – ricreative ed elioterapiche;
- b) “compendio” insieme di aree e immobili di alto pregio naturalistico e paesaggistico della spiaggia “la Rena Bianca” (come individuate nella planimetria allegata al presente regolamento);
- c) “monitoraggio”, attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l’efficacia e l’efficienza delle misure previste dal regolamento;
- d) “orario notturno”, periodo ricompreso dalle ore 20,00 alle ore 06,00;

- e) “pesca ricreativa”, la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- f) “residente”, la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune;
- g) “rifiuti”, sono definiti rifiuti, comprese le acque reflue, le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- h) “rifiuti prodotti dalla nave”, rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- i) “scarico idrico”, qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuate in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- j) “transito”, il passaggio degli utenti all'interno del compendio “Spiaggia la Rena Bianca”, ai fini di svolgere una passeggiata o un bagno in assenza di asciugamani;

Art. 3 Individuazione e delimitazione del compendio

La spiaggia di Rena Bianca si trova a circa 300 metri dal centro del paese, ben protetta dai venti di ponente, dalla penisola di Muncica e dall'isolotto di Muncicchedda, ed a levante dal promontorio dove sorge la cinquecentesca Torre di Longonsardo. La spiaggia è lunga circa 250 metri ed è formata da sabbia finissima, che in alcuni tratti assume un colore rosa dovuto alla presenza della *Miniacina miniacea*: organismi unicellulari che vivono sulle foglie e sui fusti della Posidonia oceanica. I suoi gusci calcarei di colore rosa giungono sull'arenile grazie all'azione congiunta del mare e del vento e si uniscono alla ricca presenza di minuscoli frammenti di corallo e granito, gusci di molluschi e piccole conchiglie.

L'acqua è limpidissima. Il fondale, basso, favorisce la balneazione dei bambini e delle persone inesperte nel nuoto. È dotata di accessi per i disabili, docce e bagni pubblici.

La spiaggia Rena Bianca dal 1987 riceve il riconoscimento di Bandiera blu d'Europa. L'assegnazione è fatta dalla FEE (Foundation for Environmental Education) per qualità delle acque, qualità della costa, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale, inoltre, da diversi anni riceve anche la bandiera verde dai pediatri italiani.

Inoltre, la spiaggia la Rena Bianca ha ottenuto il riconoscimento delle 5 vele di Legambiente, classificandosi tra le 19 spiagge più belle d'Italia.

La spiaggia di “la Rena Bianca”, nel Comune di Santa Teresa Gallura, è un elemento di particolare pregio ambientale del sistema paesaggistico dell'ambito n. 17 “Gallura costiera nord-orientale”, così come classificato dal PPR, situata al centro delle Bocche di Bonifacio nonché dell'Area Marina Protetta di “Capo Testa - Punta Falcone” di recente istituzione.

La spiaggia ha visto negli anni incrementare in maniera esponenziale e non più sostenibile il numero di fruitori nel periodo estivo. Ciò, date le sue ridotte dimensioni, rappresenta un elevato rischio di erosione e compromissione del sistema ambientale e, elemento altrettanto importante, di rischio per la sicurezza degli utenti stessi che giornalmente la frequentano. Posto che è caratterizzata per chi arriva in macchina, da unica e ristretta via d'accesso, che rappresenta anche l'unica e ristretta via di fuga, difficilmente sarebbe sufficiente per l'evacuazione in sicurezza di un numero eccessivo di persone presenti al suo interno.

CAPO II – Prescrizioni per la tutela della biodiversità del compendio “Spiaggia La Rena Bianca”

Art. 4 Tutela della biodiversità

- 1) *Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali sia terrestri che marine, all'interno del territorio del compendio non è consentito:***
 - a) L'accesso e la circolazione nelle zone caratterizzate da accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, c.d. “dune” e nelle aree limitrofe nonché in tutte le aree appositamente individuate e delimitate;
 - b) È vietato ogni utilizzo delle opere di difesa e salvaguardia della zona dunale (staccionate e canneti) presenti sull'arenile;
 - c) La raccolta, anche a scopo ludico, di qualsiasi specie animale e vegetale, se non nelle modalità previste dalla ricerca scientifica;
 - d) La raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione o eradicazione di specie alloctone appositamente programmate e autorizzate dall'ente gestore;
 - e) La raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia o di minerali di qualsiasi dimensione, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica, attività didattiche e di divulgazione, debitamente autorizzate;
 - f) Qualsiasi forma di danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e geologiche;
 - g) L'introduzione o la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta autoctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive;
- 2) *In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto d'obbligo contattare immediatamente il personale dell'Area Marina Protetta e gli organi istituzionali preposti per la tutela e salvaguardia della fauna selvatica.***

CAPO III – Prescrizioni per la disciplina della fruizione e sicurezza degli utenti nel compendio “Spiaggia la Rena Bianca”.

Art. 5 Divieti

- 1) *Nell'arenile comunale utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, nelle aree oggetto di concessione e nel mare territoriale, è vietato:***
 - a) lasciare natanti in sosta che intralcino lo svolgimento delle attività balneari fatta eccezione per quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) transitare e/o sostare con motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere fatta eccezione per quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché per i mezzi autorizzati;
 - c) sorvolare la spiaggia con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), fatta eccezione per i mezzi di soccorso e polizia;
 - d) abbandonare e interrare qualsiasi tipo di rifiuto;
 - e) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni;
 - f) svolgere attività di pesca ricreativa con qualsiasi attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione;
 - g) occupare la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con ombrelloni, asciugamani, prendisole o qualunque altro tipo di attrezzatura;

- h) occupare le zone delimitate da staccionate per motivi di sicurezza e a tutela ambientale;
- i) creare buche, avvallamenti o qualunque altro impedimento sull'arenile;
- j) depositare pietrame o altro materiale estraneo al tessuto naturale dell'arenile per la fissazione degli ombrelloni o per differente scopo;
- k) praticare qualsiasi gioco o attività sportiva che possa recare danni o molestie alle persone, turbativa della pubblica quiete;
- l) lasciare sulla spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature e beni;
- m) non effettuare sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo pubblicità fonica e distribuzione di manifestini o lancio degli stessi;
- n) tra le ore 8,00 e le ore 20,00 transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche ove munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio, i cani guida per i non vedenti e i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura, i concessionari possono, nell'ambito del perimetro della loro concessione, consentire l'accesso agli animali d'affezione di piccolo taglia, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative da certificarsi da parte delle Autorità Sanitarie;
- o) occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale;
- p) campeggiare con roulette, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- q) utilizzare sapone e shampoo nell'arenile;
- r) alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile spiccatamente destinate a tale scopo dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;
- s) lasciare durante l'orario notturno, sulla spiaggia libera, sedie a sdraio, tende da mare o altre attrezzature comunque denominate;

2) Sono altresì vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Regolamento;

3) Non è consentito nel compendio, l'uso improprio di Impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulla località e messaggi pubblicitari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei diretti interessati e con il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico vigente.

Art. 6 Prescrizioni per la corretta fruizione del compendio

1. L'utilizzo di asciugamani (teli da mare, spugne, ect.) è consentito solo ove si interpongano tra questi e la superficie sabbiosa apposite stuoie in legno, materiali plastici o di altro tipo dove non favoriscano l'asportazione di sabbia. È vietato l'utilizzo degli stessi ove posti a diretto contatto con essa.
2. È consentito fumare se non nelle aree specificatamente autorizzate.
3. Gli utenti della spiaggia ovvero delle aree comunali retrostanti, all'atto di abbandonare la stessa ed al fine di impedire l'asportazione involontaria di materiale sabbioso, sono tenuti ad utilizzare le postazioni attrezzate poste all'uscita delle passerelle, al fine di risciacquare i piedi e gli oggetti personali entrati a diretto contatto con la sabbia. Nel

compimento di tale operazione è vietato l'utilizzo di saponi o detergenti di qualsiasi tipo.

4. Gli utenti della spiaggia, all'atto di abbandonare la stessa ed al fine di impedire l'asportazione involontaria di materiale sabbioso, sono tenuti ad utilizzare le postazioni attrezzate poste all'uscita delle passerelle, al fine di risciacquare i piedi e gli oggetti personali entrati a diretto contatto con la sabbia. Nel compimento di tale operazione è vietato l'utilizzo di saponi o detergenti di qualsiasi tipo.
5. È vietato il commercio non autorizzato di prodotti alimentari e no.
6. L'attività di delivery è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti e dei permessi previsti dalla legislazione vigente (pubblici esercizi, ristorante, laboratori artigianali di generi alimentari, ecc.) e nel rispetto delle norme igienico sanitarie consegnare cibo su ordinazione. Per svolgere tale servizio dovranno utilizzare piatti, bicchieri o altro realizzati esclusivamente con materiali compostabili.

CAPO IV Modalità di applicazione

Art. 7 Adempimenti

1. È attribuita alla Giunta Comunale, ai fini di tutela dell'ambiente e/o della pubblica sicurezza, la facoltà di limitare con proprio atto, l'accesso a tutto il compendio o a parte di esso per i periodi predeterminati. Con il medesimo atto, dovrà altresì essere individuato il numero massimo degli utenti potenzialmente compresenti sul compendio nonché le modalità per l'ammissione degli stessi.
2. Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi e della tutela ambientale ed al fine di implementare gli interventi di sostenibilità paesaggistica ed ambientale, di acquistare attrezzature, di promuovere iniziative di tutela e di salvaguardia dell'equilibrio geomorfologico ed ambientale, e di realizzare ulteriori servizi aggiuntivi che meglio rispondano alle richieste dei visitatori, per preservare l'autenticità e l'unicità delle bellezze di La Rena Bianca e delle aree contigue del territorio comunale, migliorandone nel contempo le condizioni di sicurezza, è istituito a carico degli utenti che vi accederanno, un "contributo ambientale", il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale e che potrà essere versato con le modalità operative stabilite con determinazione del responsabile del settore Opere Pubbliche. Nel caso in cui il Comune affidasse a terzi la gestione di servizi di cui al presente regolamento, il contributo sarà riscosso ed incamerato dal concessionario a compensazione delle spese sostenute.
3. Con le medesime modalità sarà curato l'aspetto informativo, comunicativo e di sensibilizzazione degli utenti e fruitori anche attraverso la produzione di brochure, adeguata cartellonistica, nonché l'utilizzo di moderne apparecchiature e applicazioni informatiche.

Art. 8 Protocollo di collaborazione con gli operatori

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura ovvero l'eventuale concessionario, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica possono stipulare protocolli di collaborazione con gli operatori economici, concessionari demaniali, affittuari dell'area di proprietà comunale e i gestori privati dei parcheggi.
2. I protocolli di collaborazione possono prevedere specifiche modalità per:
 - a) facilitare un preciso conteggio dei fruitori/visitatori della spiaggia sia in ingresso che in uscita;
 - b) incentivare la raccolta differenziata di qualità dei rifiuti, con particolare riferimento al riuso dei materiali;

- c) mettere in opera aree attrezzate per la zona fumatori e per l'accesso e la sosta delle biciclette;
- d) realizzare aree attrezzate per il lavaggio dei piedi o scuotimento sabbia;
- e) compiere azioni comuni per migliorare l'accessibilità ai disabili;
- f) promuovere azioni comuni per la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale;
- g) predisporre la rilevazione del gradimento / suggerimenti (*feedback*) degli utenti del compendio ai fini di un miglioramento costante;
- h) distribuire materiale informativo contenente un vademecum di educazione ambientale e rispetto di comportamenti da seguire dai fruitori della spiaggia al fine di renderli consapevoli dell'impatto sull'ambiente circostante degli inquinamenti di rischio ecologico.
- i) realizzazione di aree ricreative.

Art. 9 Altre misure di tutela e valorizzazione

L'amministrazione può avvalersi, previa registrazione, di un marchio con denominazione "Spiaggia Rena Bianca" al fine di rendere la spiaggia veicolo di promozione turistica di tutto il territorio comunale e promuovere al contempo i valori di tutela ambientale, paesaggistica e di sostenibilità ambientale dell'area.

Art. 10 Monitoraggio

L'amministrazione può avvalersi di enti o professionisti della ricerca ai fini di monitorare il compendio ai fini della tutela ambientale e dell'erosione.

CAPO V Sanzioni

Art. 11 Soggetti incaricati dei controlli

L'amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento si avvarrà principalmente della Polizia Locale anche con gestione dell'unione, delle guardie ecozoofile nonché di altri soggetti autorizzati, compresi i fornitori di servizi di vigilanza privata.

Art. 12 Tipologia ed entità delle sanzioni

1. Per la violazione delle norme di cui al Capo II del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e fatte salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento, si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 394 del 06 dicembre 1991.
2. Per le violazioni di norme di cui al Capo III del presente Regolamento, salvo che il comportamento costituisca più grave reato o integri ipotesi di violazione amministrativa altrimenti specificatamente sanzionata, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Art. 13 Procedimento sanzionatorio

1. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla legge. 689/1981 e successive modificazioni.
2. Nell'ipotesi di violazione alle norme del presente Regolamento, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981 è il Sindaco.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni al presente Regolamento spettano al Comune di Santa Teresa Gallura.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento di prendere atto della Legge 689/1981 e loro successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI Disposizioni transitorie

Art. 14 Numero Chiuso

Il numero chiuso verrà stabilito a seguito di monitoraggio di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

CAPO VII Disposizioni finali

Art.15 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura.